



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 54 del 03 Luglio 2020

Oggetto: Urgenti misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani anche correlate alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Il Dirigente Generale
Responsabile delle iniziative di cui alla DGR 241/2019,
previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica e la
legittimità del presente atto
Ing. Domenico Pallaria
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che prevede che "...qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale...()... possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente...";

Vista la Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004, recante "Statuto della Regione Calabria", e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 34, lettera m) dello Statuto Regionale, rubricato "Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale", che riconosce, espressamente, tra i poteri del Presidente quello di adottare "i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente";

Vista la n. DGR n. 241 del 06-06-2019 che conferma le funzioni attribuite all'Ing. Pallaria dalla DGR 468/2017;

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0022276 del 30/03/2020 recante "Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 – indicazioni";

Premesso che

- la legge regionale n. 14 dell'11 agosto 2014 rubricata "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria" stabilisce la dimensione territoriale per l'organizzazione del servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti urbani, individuando n. 5 ambiti territoriali ottimali, coincidenti con il territorio delle province calabresi, e istituisce gli enti di governo denominati "Comunità d'Ambito" costituite dalla forma associativa dei Comuni ricadenti in ciascun ambito ex art. 30 del D.lgs. 267/2000;
- la legge regionale n. 11 del 7 maggio 2019 che modifica la sopra citata legge attribuendo la funzione della Comunità d'Ambito per l'ATO di Reggio Calabria alla Città Metropolitana;

Considerato che

- a seguito della cessazione della competenza transitoria esercitata dalla Regione Calabria in virtù della legge regionale n. 18 del 12 aprile 2013, i Comuni riuniti nelle Comunità d'Ambito sono subentrati nella titolarità della funzione sull'intero ciclo di gestione dei rifiuti urbani a far data dal 1 gennaio 2018;
- a seguito della mancata operatività delle Comunità d'ambito, con legge regionale n. 5 del 25 gennaio 2019 la Regione ha esercitato, per delega conferita, la funzione relativa alla gestione del servizio di trattamento sino al 31 dicembre 2019 per la Comunità d'Ambito di Crotona, Catanzaro, Vibo Valentia e per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e, anticipatamente, sino al 7 ottobre 2019, per la Comunità d'Ambito di Cosenza, sulla scorta del venir meno delle condizioni poste a base della delega;

Considerato che

- ai Comuni, aggregati nelle rispettive Comunità d'Ambito di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotona e la Città Metropolitana di Reggio Calabria spetta l'esercizio della funzione fondamentale assegnata dall'art. 19 comma 1 lettera f) della legge n. 95 del d.l. 95/2012 ossia "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi";
- la Comunità d'Ambito, ente di governo dell'ATO di cui all'articolo 3-bis del d.l.138/2011, convertito dalla legge 148/2011, deve svolgere, in particolare, i compiti elencati nell'art. 4 comma 9 della legge regionale 14/2014 finalizzati all'organizzazione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo un principio di efficacia, efficienza ed economicità, realizzando, attraverso la predisposizione e l'attuazione dei piani d'ambito, gli obiettivi di raccolta differenziata e l'autosufficienza impiantistica a livello di ambito, attraverso la realizzazione degli interventi previsti nel piano regionale di gestione dei rifiuti;

Preso atto che

- le Comunità d'Ambito di Catanzaro, Crotona, Catanzaro, Vibo Valentia e la Città Metropolitana di Reggio Calabria non hanno ottemperato ai compiti assegnati dalla legge regionale n. 14/2014 registrando ritardi nella predisposizione dei Piani d'Ambito, nella scelta della forma della gestione a livello di ambito territoriale e di sub-ambito di raccolta e nell'attuazione degli interventi previsti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato

con la deliberazione del Consiglio regionale n. 156/2016 e s.m.i., già a partire dall'individuazione dei siti ove ubicare gli impianti di trattamento e le discariche di servizio;

Considerato che

- i ritardi nella realizzazione dell'impiantistica pubblica di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ha determinato il ricorso a speciali forme di gestioni attraverso l'emanazione di ordinanze contingibili urgenti ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché all'emanazione dell'Ordinanza del Presidente n. 246 del 7 settembre 2019, dell'Ordinanza n. 14 del 21 marzo 2020 e, in ultimo, all'emanazione dell'Ordinanza Contingibile e urgente n. 45 del 20 maggio 2020;
- in particolare, l'O.P.G.R. n. 14/2020 e n. 45/2020, quest'ultima emanata per sopperire alla mancata attuazione della precedente ordinanza n. 246/2019 nella parte relativa alle discariche pubbliche regionali, a fronte anche dell'esaurimento dei volumi di abbando dell'unica discarica disponibile sul territorio regionale, peraltro privata, hanno disposto, per fare fronte allo smaltimento **giornaliero di oltre 800 tonnellate di scarti** di lavorazione prodotti dagli impianti di trattamento, di ricorrere alle seguenti discariche pubbliche, procedendo, infine, alla loro chiusura definitiva:
 - o discarica in loc. la Silva del Comune Cassano allo Ionio (CS);
 - o discarica in loc. Destre Spizzirri del Comune di Castrolibero (CS);
 - o discarica in loc. Campolescia del Comune di Castrovillari (CS);
 - o discarica in loc. Vetrano del Comune di San Giovanni in Fiore (CS);
 - o discarica in loc. Stretto del Comune di Lamezia Terme (CZ);
 - o discarica in loc. Alli nel Comune di Catanzaro;
 - o discarica in loc. la Zingara del Comune di Melicuccà;
- l'OPGR n. 45/2020 ha altresì dettato tempi e disposizioni affinché:
 - o i Commissari ad acta nominati in sostituzione della Comunità d'Ambito di Cosenza e della Città Metropolitana di Reggio Calabria individuino i siti ove ubicare le discariche di servizio non ancora individuate nei rispettivi ambiti territoriali;
 - o la Comunità d'Ambito di Cosenza individui il sito ove ubicare la discarica di servizio dell'impianto di Rossano-Corigliano;
 - o la Comunità d'Ambito di Vibo Valentia pubblici la gara per la progettazione dell'impianto e della discarica di servizio;
 - o la Città Metropolitana pubblici la gara per l'affidamento del servizio di gestione degli impianti di Gioia Tauro e di Siderno;
 - o le Comunità d'Ambito e la Città Metropolitana individuino siti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento
- l'OPGR n. 45/2020 ha, infine, disposto il ricorso alla discarica di Celico (CS), unica discarica in esercizio sul territorio regionale, peraltro privata, per i 60 giorni successivi alla sua emanazione;

Dato atto che, previa effettuazione delle verifiche dello stato dei luoghi condotte congiuntamente con ARPACal, Protezione Civile regionale e i Comuni territorialmente competenti, alla data del 30 giugno, risulta il seguente stato di attuazione dell'OPGR n. 45/2020 e dell'Ordinanza n. 14/2020:

- nella data del 14 aprile 2020 sono stati attivati i conferimenti nella discarica pubblica di San Giovanni in Fiore (CS). La discarica accoglie giornalmente 120 tonnellate di rifiuto codice EER 19.12.12 e 270 tonnellate di rifiuto codice EER 19.05.03, proveniente dagli impianti di trattamento pubblici e asserviti al circuito pubblico;
- nella data del 4 giugno 2020 sono stati attivati i conferimenti presso la discarica pubblica di Cassano allo Ionio (CS). La discarica accoglie giornalmente 120 tonnellate di rifiuto codice EER 19.12.12 e 30 tonnellate di rifiuto codice EER 19.05.03, proveniente dagli impianti di trattamento pubblici e asserviti al circuito pubblico;
- nella data del 27 maggio 2020 sono stati attivati i conferimenti nella discarica privata di Celico (CS). La discarica accoglie giornalmente 100 tonnellate di rifiuto codice EER 19.12.12 e 130 tonnellate di rifiuto codice EER 19.05.03 proveniente dagli impianti di trattamento pubblici e asserviti al circuito pubblico;
- a seguito di n. 2 sopralluoghi necessari per definire i lavori funzionali al dissequestro della 2° vasca della discarica di Lamezia Terme in loc. Stretto è stato redatto il progetto esecutivo dei lavori. Nella data del 29 giugno 2020 è stata indetta la gara per la realizzazione dei lavori funzionali al dissequestro della 2° vasca. La procedura prevede l'affidamento e l'avvio dei lavori entro il 7 luglio 2020. I lavori dovranno essere effettuati entro i 20 giorni successivi.

L'avvio dei conferimenti potrà avvenire dopo la realizzazione dei lavori e il dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria;

- in data 11 giugno 2020 è stato trasmesso al Comune di Lamezia la relazione redatta dall'ARPACal sullo stato dei luoghi e le caratteristiche tecniche della 1° vasca di Lamezia in loc. Stretto. Il Comune di Lamezia deve redigere il progetto entro i successivi 30 giorni. Si procederà quindi all'autorizzazione e alla successiva realizzazione dei lavori;
- a seguito del sopralluogo effettuato sulla discarica di Melicuccà, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha redatto il progetto per l'utilizzo del I lotto. La Città Metropolitana di Reggio Calabria deve procedere all'indizione della gara per l'esecuzione dei lavori;
- il sopralluogo effettuato sulla discarica di Castrolibero (CS) ha evidenziato l'impossibilità di procedere con qualsivoglia operazione di abbando per l'evidente instabilità dei versanti;
- per la discarica di Castrovillari in loc. Campolescia sono ancora in corso le attività di verifica. In ogni caso l'abbando dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente ai fini del raggiungimento del piano di campagna e, comunque, senza alcuna sopraelevazione;

Considerato che le due discariche pubbliche in esercizio di San Giovanni in Fiore e di Cassano allo Jonio e la discarica privata di Celico (CS) hanno una limitata capacità di abbando per cui:

- si è reso necessario ricorrere all'attivazione dell'accordo interregionale con la Regione Puglia per il conferimento di parte del rifiuto urbano codice EER 20.03.01 prodotto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, seppure per limitate quantità e comunque sino al 30 giugno 2020;
- i tempi necessari per l'attivazione discarica di Castrovillari e i tempi necessari per la conclusione dei lavori sulle discariche di Lamezia e di Melicuccà hanno determinato il persistere di situazioni di criticità, come frequentemente documentato dalle missive inviate dalla Comunità d'Ambito di Vibo Valentia, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria nonché in, ultimo, nella data del 1 luglio 2020, di protesta dei Sindaci della provincia di Vibo Valentia diffusa dagli organi di stampa locali e nella nota del 2 luglio della Comunità d'Ambito di Vibo che segnala le gravi criticità del sistema di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani in tutta la provincia;

Considerato, altresì, che ai fini della ricomposizione dei conflitti e della costruzione dell'accettazione sociale l'Assessore alla Tutela dell'Ambiente ha attivato una costante e pervicace discussione democratica con i territori, attraverso l'attivazione di tavoli permanenti di confronto con i Sindaci, le associazioni ambientaliste e i comitati civici, finalizzati alla costruzione della condivisione della decisione e dell'affermazione del diritto all'informazione in campo ambientale;

Dato atto che nella stagione estiva, anche per la presenza dei flussi turistici, si determina un aumento della produzione dei rifiuti urbani con un fabbisogno maggiore di volumi di smaltimento. In particolare, a fronte di una disponibilità di conferimento in discarica di 800 tonnellate al giorno, il fabbisogno stimato giornaliero per il mese di luglio è di 1.200 tonnellate, di 1.300 tonnellate per il mese di agosto e di 1.100 tonnellate per il mese di settembre, con un evidente deficit mensile di smaltimento;

Dato atto che le Comunità d'Ambito di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e la Città Metropolitana di Reggio Calabria non hanno individuato soluzioni atte a garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani e, di conseguenza, nei mesi di luglio, agosto e settembre, la già grave situazione igienico-sanitaria e ambientale del territorio regionale è destinata ad aggravarsi con conseguente pericolo di danno alla salute umana anche in considerazione dell'emergenza connessa al COVID-19, all'ambiente, all'immagine della Calabria e alla sua fruizione turistica;

Ritenuto

- che, come evidenziato nella circolare del MATTM n.0022276 del 30/03/2020 *“la complessa situazione emergenziale connessa al COVID 19 sta esercitando pressioni senza precedenti sulla società e sulla economia, incidendo altresì sulla garanzia di fornire i servizi essenziali alla cittadinanza. In tale ambito risulta quanto mai necessario intervenire al fine di assicurare la corretta gestione dei rifiuti, dal servizio di raccolta al trattamento e smaltimento finale, adottando allo stesso tempo misure supplementari per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché della tutela della salute pubblica e dell'ambiente”*;
- che occorre individuare impianti extraregionali per coprire il deficit di smaltimento dei rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento pubblici e privati a servizio del circuito pubblico e garantire la continuità del servizio pubblico essenziale;
- che occorre verificare la fattibilità tecnica e ambientale dell'operazione di stoccaggio ex comma 1 lettera aa) dell'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i dei rifiuti codici EER 19.12.12,

19.05.03 e 19.05.01, da effettuare nell'area della discarica di San Giovanni in Fiore (CS), da sottoporre ad autorizzazione secondo la normativa vigente;

Considerato

- che la carenza di impianti di smaltimento finale ha determinato una situazione di criticità soprattutto nei comuni delle Province di Reggio Calabria e di Vibo Valentia dove persistono situazioni di mancata raccolta dei rifiuti che, in alcuni casi, sono stati addirittura incendiati;
- che, alla data odierna, negli impianti di trattamento meccanico biologico sono stoccati una quantità di rifiuti pari a 6200 tonnellate cod. EER 19.12.12 e 5.200 tonnellate cod. EER 19.05.03, in attesa di essere collocati in discarica;

Evidenziata

- la proporzionalità del provvedimento essendo la presente ordinanza resasi necessaria per fronteggiare situazioni a tutela di un bene costituzionalmente garantito ed espressamente tutelato all'art.32 della Carta Costituzionale;
- l'urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della salute pubblica;

Ritenuto che le situazioni e motivazioni esposte, di eccezionalità ed urgenza, ed in presenza altresì dell'emergenza COVID 19, necessitano la tutela della sanità pubblica per cui, in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione occorre ricorrere all'emanazione di una Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i e dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la relazione istruttoria predisposta dal Settore Rifiuti del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria;

ORDINA

1. al Responsabile delle iniziative di cui alla DGR n. 241/2019:
 - a) di effettuare una ulteriore ricognizione circa le disponibilità di volumi di smaltimento per i codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 in discariche regionali pubbliche e private;
 - b) di procedere, in sostituzione delle Comunità d'Ambito di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in deroga agli artt. 4, 4-bis, 5 e 6 della legge regionale n. 14/2014, in via d'urgenza e per un periodo non superiore ai 90 giorni dall'emanazione della presente ordinanza:
 - all'individuazione di impianti extraregionali ove conferire i rifiuti prodotti dagli impianti regionali di trattamento pubblici e privati al servizio del circuito pubblico con codici EER 19.12.12, 19.05.03, 19.05.01 e 19.12.10;
 - di sottoscrivere i relativi contratti di servizio per il trasporto e il conferimento negli impianti extra-regionali di destinazione finale il cui costo è anticipato dalla Regione Calabria;
2. al Dipartimento Ambiente e Territorio di definire la quota parte da recuperare del costo sostenuto per il trasporto e il conferimento dei rifiuti in impianti extra-regionali da porre a carico dei Comuni della Regione Calabria;
3. all'ARPA Calabria, al Dipartimento Protezione Civile Regione Calabria, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, al Comando dei Vigili del Fuoco della Provincia di Cosenza, in somma urgenza, di verificare la fattibilità tecnica ed ambientale, imponendo eventuali prescrizioni, dell'operazione di stoccaggio ex comma 1 lettera aa) dell'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i dei rifiuti codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01, da effettuare nell'area della discarica di San Giovanni in Fiore (CS);
 - al Consorzio Valle Crati proprietario della discarica di San Giovanni in Fiore in loc. Vetrano, in relazione al punto 3, di presentare all'autorità competente in materia ambientale la documentazione tecnica e amministrativa finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione prevista nel d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per effettuare l'operazione di stoccaggio temporaneo, per una durata non superiore a 120 giorni;
 - La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministero dell'Ambiente-Direzione per la transizione ecologica e gli investimenti verdi, ai Prefetti, alle Comunità d'Ambito di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone, all'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria, al Dipartimento Ambiente e Territorio, al Comando dei Vigili del Fuoco della Provincia di Cosenza, al Dipartimento Regionale Protezione Civile, al Comune di San Giovanni in Fiore, al Consorzio Valle Crati.

- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
- La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente

On. Avv. Jole Santelli

(f.to digitalmente)